



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

VERSAMENTO SALDO TASI ANNO 2017

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

VISTO l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

RILEVATO che l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso e fattispecie assimilate, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

INFORMA

che entro il **18 DICEMBRE 2017** (in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato) deve essere effettuato il versamento della TASI a saldo del tributo dovuto per l'intero anno 2017, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Esclusione TASI abitazione principale

L'articolo 1, comma 14, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), modifica l'art. 1, commi 639 e 669, della legge n. 147/2013 sancendo l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal possessore e dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

A decorrere dall'anno 2016, pertanto, le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale non sono più assoggettate al pagamento della TASI.

Definizione di abitazione principale, pertinenze e fattispecie assimilate

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, oltre alle specifiche fattispecie di equiparazione disposte dal legislatore, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, inoltre, che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Si informa che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

Con l'articolo 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) e viene invece introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale non classificata A/1, A/8 e A/9, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

I suddetti immobili a decorrere dall'anno 2016 sono pertanto assoggettati al pagamento dell'Imu.

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di immobili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.

Nel Comune di Velletri non si applica la Tasi per gli immobili già assoggettati al pagamento dell'Imu.

Scadenze di versamento

Si ricorda che il pagamento della Tasi deve essere effettuato in n. 2 rate:

- prima rata: entro il 16 giugno si effettua il versamento dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote vigenti nell'anno precedente;

- seconda rata: entro il 18 dicembre (in quanto il termine del 16 dicembre 2017 scade di sabato) si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l'intero anno in base alle aliquote approvate per il 2017.

Aliquote Tasi

Il calcolo della TASI per la rata di SALDO dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote confermate per l'anno 2017 con la deliberazione C.C. n. 22 del 29 marzo 2017:

Fattispecie	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Altri immobili che rimangono soggetti alla disciplina IMU	0,0 per mille

Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un'aliquota pari all'1 per mille. La TASI non si applica ai terreni agricoli.

Base imponibile

- *Fabbricati iscritti in catasto*: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (esclusi A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (escluso D/5)	65	Cat. D/5	80

La base imponibile per il calcolo della TASI è quindi la stessa di quella per l'IMU:

rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore categoria catastale.

Il calcolo del tributo deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota stabilita dal Comune. Il tributo è dovuto in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Pagamento. Il versamento del saldo TASI 2017 può essere eseguito mediante il **modello F24** utilizzando i seguenti codici tributo previsti dall'Agenzia delle Entrate:

Descrizione	Codice tributo
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

Il “**codice comune**” da indicare per il Comune di Velletri è **L719**.

La Tasi potrà essere versata anche con l'apposito bollettino postale approvato dall'Agenzia delle Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.

Per maggiori informazioni:

- Sul sito internet comunale (indirizzo <http://www.comune.velletri.rm.it>) è disponibile un applicativo “Calcolo IUC 2017” che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo del tributo dovuto. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, con la compilazione automatica e stampa del modello per il versamento del tributo.
- Presso il competente ufficio della Velletri Servizi SpA in V.le dei Volsci, 57- tel. 069631533.

Velletri, 28 novembre 2017.

L'Assessore alle Finanze
Dott.ssa Marilena Ciarcia

Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Ramona Vannelli